

SENTENZA 6/2024
APPELLO



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

IN NOME della SERENISSIMA REPUBBLICA di SAN MARINO

Il GIUDICE d'appello

Renato G. BRICCHETTI

nel giudizio di appello nei confronti di

GIOMBINI Leonardo, nato a Perugia il 11 agosto 1964, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Daniele CHERUBINI, in Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino), via 28 luglio n. 218, che lo assiste unitamente all'avv. Vincenzo Josè CAVALLARO del Foro di Catania, con studio in Milano, corso Italia n. 1

i m p u t a t o

del reato di cui agli artt. 50 e 199-bis c.p. per avere, in San Marino fino all'11 febbraio 2016, data del sequestro dei fondi, allo scopo di ostacolare l'accertamento dell'origine dei medesimi, trasferito in contanti, occultato mediante mandato fiduciario e sostituito, attraverso investimenti mobiliari, gli importi dei pagamenti in nero ricevuti, in violazione degli obblighi assunti con il Comune di Perugia, dagli acquirenti di immobili realizzati dalla S.p.A. GIOMBINI Costruzioni nell'ambito di una convenzione di edilizia sovvenzionata.

I fondi (euro 1.951.900), versati in contanti, dal 10 marzo al 24 maggio 2006 (112.500 il 10 marzo; 1.385.000 il 17 marzo, 154.400 in data 30 marzo e 300.000 il 24 maggio), sul conto 1026231-9 aperto presso la Banca Agricola Commerciale (di seguito BAC), collegato al mandato fiduciario n. 978 conferito a BAC Fiduciaria, venivano investiti in strumenti finanziari fino al 28 dicembre 2015 quando l'imputato chiedeva l'estinzione dei rapporti e il trasferimento dei



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

fondi residui (complessivi 574.325,69 euro), in adesione alla *voluntary disclosure* introdotta in Italia con legge 15 dicembre 2014, n. 186, presso la filiale di Perugia della Banca delle Marche S.p.A.

- appellante

contro la sentenza del Commissario della legge, pronunciata in data 30 ottobre 2018 nel procedimento penale n. 61 del 2016

- sentiti il Procuratore del Fisco e il difensore dell'imputato i quali hanno concluso nei termini indicati nel verbale d'udienza;

riservata la decisione, per depositare la sentenza, completa del dispositivo e della motivazione, nel termine di tre mesi;

a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La sentenza di primo grado

Con la sentenza indicata nel preambolo il Commissario della legge ha condannato l'imputato per il reato di autoriciclaggio:



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- alle pene di anni 4 e mesi 2 di prigionia, anni 1 e mesi 3 di interdizione e alla multa a giorni (20 giorni per complessivi 1.000,00 euro), ordinando la confisca di quanto sequestrato in esecuzione di decreto 10 febbraio 2016 (519.698,60 euro) e, nei confronti dell'imputato, la confisca per equivalente per l'importo costituito dalla differenza tra quanto esistente, alla data di entrata in vigore (13 agosto 2013) della legge 29 luglio 2013, n. 100 (introduttiva dell'autoriciclaggio), sul conto e sul dossier titoli e quanto sequestrato;
- al pagamento delle spese processuali.

L'appello

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto appello, chiedendo:

- l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, con restituzione di quanto sequestrato e confiscato dal giudice di primo grado;
 - in subordine, la riduzione di un grado della pena ai sensi dell'art. 199-*bis*, sesto e settimo comma, c.p., con sospensione condizionale della stessa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati, nonché con esclusione della confisca per equivalente,
- e articolando quattro motivi.

1. Con il primo motivo sostiene che con la *voluntary disclosure* avrebbe "palesato la provenienza del denaro".

Tale condotta non potrebbe, pertanto, integrare né un fatto punito dell'art. 199-*bis* c.p., né il dolo richiesto, in quanto la *voluntary disclosure* è operazione inversa rispetto a quelle tipizzate dall'art. 199-*bis* c.p.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

2. Con il secondo motivo l'appellante rileva che, per la configurazione del reato contestato, l'art. 199-*bis*, terzo comma, c.p. impone la perseguibilità e la procedibilità, anche nell'ordinamento sammarinese, del reato commesso all'estero.

Poiché non è stato chiarito quale sia il reato – presupposto non sarebbe possibile effettuare questa verifica.

Ne deriva la violazione della citata disposizione.

La disposizione in questione rileva anche in tema di autoriciclaggio previsto dall'art. 199-*bis*, settimo comma, c.p., qualificato dall'appellante come circostanza attenuante.

In termini più generali l'appellante ritiene che manchi, comunque, la prova della provenienza dei fondi da misfatto.

Deve considerarsi, poi, che il reato presupposto commesso all'estero potrebbe essere prescritto, il che determinerebbe la non perseguibilità nell'ordinamento sammarinese.

3. Con il terzo motivo l'appellante insiste nell'affermare che i fondi, all'origine depositati presso BAC e BAC Fiduciaria non derivano da misfatto.

L'imputato non avrebbe altrimenti potuto – si aggiunge – accedere in Italia alla *voluntary disclosure*. Invece lo ha fatto e nessuno, in Italia, si è opposto.

Non avendo le autorità italiane segnalato sospetti di riciclaggio (all'epoca l'autoriciclaggio non era previsto come reato) si avrebbe un'altra prova della provenienza lecita della provvista, tanto più che la pronuncia n. 1043 del 18 settembre 2015 della Corte di appello di Perugia ha affermato che le somme distratte dalla GIOMBINI Costruzioni S.p.A. sarebbero state depositate su una



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

posizione fiduciaria dell'imputato presso la S.IM.P. Società Immobiliare Perugia S.r.l. della quale presiedeva il Consiglio di amministrazione.

Afferma, poi, l'appellante che i fondi depositati sul conto bancario sammarinese provengono da conti italiani.

In data 15 marzo 2006 è stata ritirata la somma contante di 1.385.000 euro presso una filiale di Perugia di UNICREDIT e depositata su un conto acceso il 17 marzo 2006 presso BAC Fiduciaria.

La seconda operazione è del 23 maggio 2006: è stata prelevata in contanti dalla CORDUSIO Fiduciaria la somma di 300.000 euro, versata, poi, in contanti a BAC Fiduciaria il 27 maggio successivo.

Non esisterebbe, dunque, prova alcuna del collegamento tra i fondi di cui alla sentenza dell'autorità giudiziaria di Perugia e quelli trasferiti a San Marino.

4. Con il quarto motivo l'appellante afferma che la natura confessoria della *voluntary disclosure* non può dar vita ad autoriciclaggio.

Anzi essa implicherebbe proprio un disvelamento della provenienza dei fondi.

In ogni caso, la condotta di GIOMBINI non era animata dalla volontà di ostacolare le iniziative, attuali o future, di natura investigativa.

In altre parole, l'adesione alla *voluntary disclosure* si muove in direzione opposta rispetto alla finalità dell'autoriciclaggio.

Memorie e conclusioni delle parti

Nei termini di legge le parti hanno depositato le memorie conclusive.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

1. Il Procuratore del Fisco ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

2. Il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo accogliersi l'appello.

Il 26 febbraio 2024 il difensore dell'imputato ha depositato note di udienza "in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalle memorie d'appello"

La decisione

1. Prima di ogni altra considerazione vanno enunciati i punti fermi della vicenda.

Dal 10 marzo al 24 maggio 2006 l'imputato versa in contanti sul conto presso BAC 1.951.900 euro: 112.500 il 10 marzo, 1.385.000 il 17 marzo, 154.400 il 30 marzo e 300.000 il 24 maggio.

Negli anni successivi i fondi vengono investiti prevalentemente nell'acquisto di titoli.

Con sentenza in data 20 luglio 2011 del Tribunale di Perugia GIOMBINI viene condannato per dichiarazione fraudolenta (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per avere omesso, quale amministratore della GIOMBINI Costruzioni S.p.A., di indicare elementi attivi per 1.484.404,81 euro con evasione fiscale di 489.853,58 euro. La frode consisteva nell'aver sottofatturato operazioni di compravendita di unità immobiliari in località Gualdo Tadino e Pila (Perugia). A GIOMBINI viene concessa, con riferimento a detto reato (capo A dell'imputazione), la circostanza attenuante di cui all'art. 13 del d.lgs. sopra citato (pagamento del debito tributario).

GIOMBINI viene, inoltre, condannato per una pluralità di concussioni, ritenute in continuazione, aggravate dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

gravità (artt. 81, secondo comma, 317 e 61 n. 7 c.p.; capo D dell'imputazione), commesse, dal 10 marzo al 18 aprile 2003, quale amministratore della GIOMBINI Costruzioni S.p.a. in danno di acquirenti degli alloggi in regime di edilizia economica e popolare costruiti in località Pila; in particolare, costringendo l'acquirente a versare indebitamente "in nero" somme di denaro eccedenti il prezzo indicato negli atti e corrispondente a quello stabilito dalla Convenzione.

I fatti risalivano al biennio 2003 – 2004.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 11 dicembre 2013, ha dichiarato estinti per prescrizione entrambi i reati, riqualificati i fatti di cui sopra (capo D) come induzione indebita a dare utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Dalla motivazione della sentenza si ricavano dati importanti con riguardo alle vendite degli alloggi in località Gualdo Tadino e Pila.

Con riferimento alle prime si è accertato che GIOMBINI aveva percepito "in nero" 920.596,34 euro, che aveva dirottato in parte presso la Società Immobiliare Perugina (S.IM.P.) S.r.l., in parte su conto della moglie.

Con riferimento alle seconde la somma percepita "in nero" risultava ammontare ad euro 1.269.613,29.

2) Nel capo d'imputazione, come può vedersi, si dice che il denaro versato dall'imputato sulla banca sammarinese dal 10 marzo al 24 maggio 2006 (quindi 5 giorni prima del suo arresto in Italia per "false fatturazioni, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita aggravata") è il provento dei reati anzidetti.

L'imputato - come si è visto - ritiene che manchi la prova della provenienza dei fondi da misfatto e ipotizza, tra l'altro, con il secondo motivo, che, pur non



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

essendo chiarito quale sarebbe il reato presupposto, esso, benché commesso all'estero, dovrebbe essere procedibile anche nella Repubblica di San Marino.

I restanti motivi – come si è visto – ruotano intorno alla lettura delle disposizioni sulla *voluntary disclosure* (in Italia) attivata dall'imputato presso la Agenzia delle Entrate.

Resta il fatto che nei motivi di appello non si contesta specificamente l'accusa nella parte in cui individua nelle somme incassate "in nero" la provvista contante che ha alimentato il conto presso BAC. Tantomeno, la difesa si sofferma sul provento dell'evasione fiscale e sui profitti tratti dalla concussione poi qualificata - come si è detto - come induzione indebita.

Né l'imputato spende parole per sostenere e dimostrare la liceità della provenienza dei fondi, limitandosi a fare generico riferimento a risparmi del padre imprenditore e a rimarcare che, in ogni caso, i fondi portati a San Marino erano giacenti su banca italiana.

Si noti, tra l'altro, che tutti i movimenti anteriori al 13 agosto 2013 sono penalmente irrilevanti, atteso che l'ordinamento sammarinese non contemplava l'autoriciclaggio fino a quando la l. 29 luglio 2013, n. 100 ha aggiunto il settimo comma dell'art. 199-*bis* c.p.. Rilevano, pertanto, esclusivamente le varie operazioni su titoli compiute da quella data fino all'agosto - settembre 2015. Perché, poi – come si è detto - il 28 dicembre 2015 vi è l'accesso alla *voluntary disclosure*.

In particolare, il denaro resta investito in titoli mobiliari fino al 28 dicembre 2015, quando l'imputato chiede l'estinzione dei rapporti con BAC e il trasferimento dei fondi (complessivi euro 574.325,69, di cui 7.093,97 saldo liquido del mandato BAC-FID, e 567.231,72, controvalore del collegato deposito



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

titoli) presso Banca delle Marche S.p.A., filiale di Perugia, per avere aderito alla voluntary disclosure introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Anche al fine di determinare il momento consumativo del reato si tratta, ora, di stabilire, se integri tentativo di autoriciclaggio l'accesso alla *voluntary disclosure* (primo e quarto motivo dell'appello).

La risposta è affermativa.

La collaborazione volontaria, introdotta con la citata l. n. 186 del 2014 è una procedura con la quale il contribuente, autodenunciandosi, dichiara al fisco "attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato" non indicate nella dichiarazione.

L'art. 5-*quinquies*, comma 3, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv., con mod., dalla l. 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'art. 1 l. n. 186 del 2014, stabilisce che, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dalla disposizione che punisce l'autoriciclaggio non sono punibili soltanto se commesse, in relazione ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, data entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

Come affermato anche dalla giurisprudenza sammarinese (v., tra altre, Giudice di terza istanza, sentenza 6 febbraio 2018 nel procedimento n. 658 del 2016; sentenza 19 luglio 2016; 11 maggio 2016 nel procedimento n. 172 del 2013), in nessun modo la volontà di risolvere in Italia gli effetti di reati tributari commessi può escludere l'autoriciclaggio che abbia come presupposto reati diversi da quelli fiscali.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

3. La sentenza di primo grado condanna l'imputato per riciclaggio, applicando una pena di poco superiore al minimo.

Trattandosi, tuttavia, di autoriciclaggio è conforme a giustizia tenere conto della attenuazione di pena prevista dall'art. 199-*bis*, settimo comma, c.p.

Il reato di autoriciclaggio, è, tuttavia, prescritto.

Il reato, che si è consumato – come si è avuto modo di dire - in data 28 dicembre 2005 (ultimo atto della continuazione), si è prescritto il 7 giugno 2023.

Il computo è il seguente:

- termine di prescrizione (reato punito con la prigionia di terzo grado: art. 54, primo comma, n. 3, c.p.): anni 4;
- termine massimo per le interruzioni (art. 57, terzo comma, c.p.): anni 2
- termine per le sospensioni per ferie giudiziarie: anni 1 e giorni 161, segnatamente:
 - o 2 mesi per l'anno 2016 (letteralmente «mesi di luglio e agosto» ai sensi dell'art. 29, primo comma, legge 17 giugno 1994, n. 55);
 - o 2 mesi per l'anno 2017;
 - o 2 mesi per l'anno 2018;
 - o 2 mesi per l'anno 2019;
 - o 76 giorni, dal 9 marzo al 24 maggio, e 27 giorni, dal 10 agosto al 6 settembre, per l'anno 2020 (art. 1, comma 1, lett. cc, d.l. 30 aprile 2020 n. 66 e art. 8, comma 2, d.l. 3 maggio 2020, n. 68);
 - o 58 giorni per l'anno 2021, dal 12 luglio all'8 settembre (art. 13, comma 2, d.l. 30 aprile 2021, n. 85);
 - o 2 mesi per l'anno 2022;
 - o 2 mesi per l'anno 2023.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Non risulta “già accertato” che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Sono stati, invero, acquisiti – come sopra si è detto - elementi che provano i fatti contestati e l'attribuibilità dei medesimi all'imputato.

Si aggiunga, per rispondere al secondo motivo, che i reati presupposti, segnatamente la dichiarazione fraudolenta e l'induzione indebita a dare utilità sono perseguibili e procedibili anche nell'ordinamento sammarinese.

4. Estinto il reato per prescrizione si tratta di decidere in ordine alla confisca.

Va confermata la confisca delle somme in sequestro, e degli interessi nel frattempo maturati, somme provento di reato e destinate all'autoriciclaggio.

Va revocata, invece, la confisca per equivalente.

La statuizione non può essere confermata ora che l'imputato è stato prosciolto per estinzione del reato per prescrizione.

Sia perché l'art. 141 – come si è visto – correla detta forma di sequestro solo al “condannato”, sia perché l'art. 58-*sexies* c.p.p., introdotto dalla legge 2 marzo 2022 n. 24, non sembra consentirlo, neppure nel caso in cui sussistano elementi per poter affermare la sussistenza del fatto e l'attribuibilità del medesimo all'imputato, dato che il comma 3 fa riferimento ai soli beni “sequestrati”.

Visto l'art. 198 c.p.p.,

in parziale riforma

della sentenza del Commissario della legge emessa in data 30 ottobre 2018, nel procedimento penale n. 61 del 2016, nei confronti di Leonardo GIOMBINI;



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato è estinto per prescrizione.

conferma

la confisca di quanto in sequestro e degli interessi nel frattempo maturati;

revoca

la confisca per equivalente disposta con la sentenza di condanna.

conferma

nel resto la sentenza impugnata.

Così deciso in San Marino il 4 marzo 2024

Il GIUDICE d'appello

Renato G. BRICCHETTI

San Marino 13.03.24
Sentenza pubblicata in data odierna.



Per copia conforme di n. 12 fogli
San Marino, 14/03/2024



IL CANCELLIERE

Cronologico n° 1531, Procedimento Penale R.N.R. 61 /2016 (n. 16/2019 r.u.),
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dichiaro di notificare a: GIOMBINI LEONARDO
domiciliato presso Cherubini avv. Daniele in data odierna copia di quanto sopra
indicato mediante consegna fattane :
a) a mani proprie presso
b) a mani proprie di Av Daniele Cherubini
presso T. S. S. S.
c) a mani di
tale qualificatosi presso
il quale mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna
d) notifica trasmessa a mezzo raccomandata elettronica
e) altro

San Marino, 19 MAR 2024



Ufficiale Giudiziario